



DISCIPLINARE DI INCARICO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA PER ATTIVITA' CONNESSE AI PROGETTI EUROPEI "SMART-SPACE" e "S3-4ALPCLUSTERS" FINANZIATI DAL PROGRAMMA OPERATIVO SPAZIO ALPINO 2014-2020.

TRA

Regione del Veneto, Direzione Ricerca e Innovazione - Unità Organizzativa Ricerca Distretti e Reti, con sede in Venezia, Cannaregio 23, Fondamenta S. Lucia, codice fiscale 80007580279, rappresentata dal Direttore dott. _____ nato a _____ il _____, domiciliato per la carica presso la sede della Direzione Ricerca e Innovazione, nella sua qualità di dirigente regionale autorizzato alla stipula del presente contratto,

E

l'incaricata, Dott.ssa _____, nata a _____ il _____ residente a _____ in Via _____ C.F. _____, di seguito denominata collaboratore;

in esecuzione della deliberazione della Giunta regionale n. 937 del 23 giugno 2017 e dei decreti del Direttore della Unità Organizzativa Ricerca Distretti e Reti n. 115 del 31 agosto 2017 e n. _____ del _____;

PREMESSO

che le parti del presente disciplinare sono concordi nello stipulare un contratto di collaborazione coordinata e continuativa senza vincolo di subordinazione, avente per oggetto una prestazione d'opera sottoposta alle norme di cui al Titolo III del libro del Codice Civile.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Articolo 1
(Oggetto)

1. La collaborazione prevede lo svolgimento delle attività tecniche e di supporto tecnico-amministrativo relative alla gestione dei Progetti europei "Smart-Space" e "S3-4AlpClusters" finanziati dal Programma Operativo Spazio Alpino 2014-2020 (di seguito denominato Progetti), di cui la Regione del Veneto risulta partner.
2. Le mansioni oggetto dell'incarico sono le seguenti:
 - svolgere attività di coordinamento con il soggetto Capofila e con gli altri partner dei due Progetti nell'esecuzione delle attività previste dai rispettivi "Application Form";
 - collaborare all'elaborazione nell'ambito delle rispettive attività progettuali di studi e ricerche, effettuando inoltre il relativo monitoraggio delle policies attuate e dei risultati perseguiti;
 - cooperare nella definizione di scenari futuri e di linee guida come previsto dai rispettivi "Application Form dei due Progetti;

- organizzare incontri regionali e nazionali, nonché partecipare a convegni ed incontri tra i partner dei due Progetti, sia livello nazionale che internazionale;
- predisporre gli idonei provvedimenti amministrativi necessari per consentire lo svolgimento delle attività progettuali e la liquidazione delle spese relative ai due Progetti;
- elaborare, in base alle regole del Programma Operativo Spazio Alpino 2014-2020, la rendicontazione delle spese sostenute per la realizzazione dei due Progetti.

Articolo 2

(Organizzazione, obblighi e modalità di espletamento della collaborazione)

1. Le parti danno reciprocamente atto che il rapporto disciplinato dal presente contratto non implica l'instaurazione sotto alcun profilo di un rapporto di impiego, anche temporaneo.
2. La Regione mette a disposizione del collaboratore la postazione di lavoro, sita presso gli Uffici della Unità Organizzativa Ricerca Distretti e Reti, e gli strumenti necessari per l'espletamento della collaborazione.
3. Il collaboratore, nel principio di autonomia caratterizzante il presente contratto, deve organizzare autonomamente i trasferimenti richiesti dallo svolgimento dei due Progetti, che vengono preventivamente concordati con la Unità Organizzativa Ricerca Distretti e Reti.
4. Il collaboratore, pur con l'autonomia connessa allo specifico oggetto professionale della prestazione richiesta, dovrà coordinarsi, nell'ambito dell'Amministrazione regionale, al fine di permettere e garantire il regolare svolgimento delle attività come previste dal presente disciplinare, con il Dirigente responsabile e il funzionario referente dei due Progetti ed inoltre con gli altri Uffici regionali coinvolti nella realizzazione ed il monitoraggio delle attività progettuali.
5. Il collaboratore si impegna a non divulgare notizie o informazioni apprese grazie all'incarico o relative alla Regione nel suo complesso, a non assumere incarichi che siano in qualsiasi modo in contrasto con l'attività svolta dalla Regione medesima. Il collaboratore, inoltre, si assume l'obbligo di non utilizzare per fini personali le informazioni acquisite nell'esercizio dell'attività all'interno della Regione, per il periodo di 5 anni dalla data di cessazione del rapporto.
6. Tutto il materiale elaborato dal collaboratore in esecuzione del presente contratto è di proprietà della Regione. Il suddetto materiale potrà essere modificato, integrato e pubblicato dalla Regione, con l'indicazione dell'autore, senza che il collaboratore possa chiedere compensi integrativi e sollevare opposizioni.

Articolo 3

(Tempi di espletamento della collaborazione)

1. La collaborazione si svolge nel periodo, non rinnovabile né prorogabile, tra il 13 novembre 2017 e il 31 ottobre 2019.
2. Quando l'incarico viene svolto presso la Regione devono essere rispettati gli orari di apertura e chiusura delle sedi regionali, nonché i giorni di chiusura delle stesse. Inoltre, dovendo il collaboratore coordinarsi con il referente dei Progetti, potranno essere richiesti dalla Regione

momenti di necessaria presenza del collaboratore presso la Regione o altri enti che collaborano ai Progetti in ragione alle esigenze di lavoro richieste dallo svolgimento delle attività progettuali.

3. Alla scadenza del suddetto periodo il rapporto di collaborazione s'intende risolto di diritto, senza necessità di ulteriori comunicazioni.
4. In nessun caso l'attività di collaborazione considerata può valere ad instaurare un rapporto d'impiego, anche temporaneo.

Articolo 4 (Compenso)

1. A favore del collaboratore è prestabilito un compenso, al lordo delle ritenute a carico del percipiente, di euro 58.750,00, di cui euro 32.250,00 a carico del Progetto "S3-4AlpClusters" ed euro 26.500,00 a carico del Progetto "Smart Space". Tale importo è da intendersi comprensivo di oneri, contributi e di spese diverse dalle spese di missione, da autorizzarsi preventivamente, relative alla partecipazione alle attività progettuali previste in Italia e all'estero.
2. Il pagamento viene corrisposto in tranches relative alle prestazioni rese nei diversi bimestri di durata del rapporto. Le stesse sono corrisposte nel mese successivo ad ogni bimestre lavorato. Per esigenze contabili di rendicontazione delle spese progettuali sostenute, il pagamento di alcune tranches, a discrezione dell'Amministrazione regionale, può essere effettuato in anticipo, prima della conclusione del relativo bimestre.
3. Tenuto conto della diversa durata dei due Progetti oggetto dell'incarico e quindi della variabilità delle prestazioni lavorative da svolgersi durante il periodo di durata del rapporto, l'ammontare delle diverse tranches bimestrali, a valere in quota parte sulle spese rendicontate relative ai due Progetti, risulta determinato come segue:
 - una tranche di euro 4.455,78 relativa ai mesi di novembre e dicembre 2017;
 - sei tranches, per complessivi euro 35.646,20, per i mesi da gennaio a dicembre 2018;
 - due tranches, per complessivi euro 11.882,06, per i mesi da gennaio ad aprile 2019;
 - tre tranches per complessivi euro 6.765,96, per i mesi da maggio a ottobre 2019.
4. Le suddette tranches sono pagate previa verifica delle attività svolte sulla base di apposite relazioni da parte del collaboratore che documentino il raggiungimento degli obiettivi previsti e previa attestazione del Direttore della Unità Organizzativa Ricerca Distretti e Reti dell'avvenuto regolare svolgimento delle prestazioni richieste.
5. In caso di mancato rispetto degli obblighi contrattuali, i pagamenti possono essere dilazionati dalla Regione, fatta salva la facoltà di revocare l'incarico in caso di gravi inadempienze.

Articolo 5 (Invariabilità dei prezzi)

1. Il compenso indicato all'articolo 4 del presente contratto rimane fisso e invariabile.

Articolo 6
(Infortunio, malattia, maternità)

1. Il collaboratore, in caso di infortunio o malattia ha diritto al mantenimento del rapporto contrattuale. Tuttavia è facoltà del collaboratore e della Regione addivenire alla risoluzione consensuale del rapporto a partire dalla data di interruzione della prestazione da parte del collaboratore.
2. Il collaboratore si impegna a consegnare e/o far pervenire con la massima tempestività (entro 5 giorni dall'interruzione della prestazione) alla Unità Organizzativa Ricerca Distretti e Reti idonea certificazione scritta circa il suo stato.
3. Nei casi di gravidanza, malattia e/o infortunio, durante il periodo di astensione dall'attività oggetto del contratto, l'erogazione del corrispettivo viene sospesa e quindi interrotta definitivamente se l'astensione si protrae oltre la data di termine del contratto.
4. In caso di maternità e/o gravidanza il contratto viene automaticamente prorogato di centottanta giorni, comunque, al fine di rispettare le regole di rendicontazione delle spese progettuali, non oltre il 31 ottobre 2019.
5. Il collaboratore è tenuto a comunicare con la massima tempestività al Committente l'eventuale proprio stato di gravidanza ed a consegnare idonea certificazione scritta, al fine della valutazione di esistenza di rischio specifico in materia di tutela della salute.
6. In caso di esposizione a rischio, il contratto e l'attività che ne è oggetto viene sospesa, così come viene sospesa l'erogazione del corrispettivo, potendo riprendere solo al termine del periodo di tutela obbligatoria come in precedenza previsto, ma non oltre il periodo di proroga di centottanta giorni e comunque non in data successiva al 31 ottobre 2019, come riportato al precedente comma 4.
7. Al termine del periodo di cui al comma 1 dell'articolo 3, contratto, il contratto si risolve ed il corrispettivo viene proporzionato in base all'eventuale minor periodo di svolgimento dell'attività e quindi in relazione agli esiti della collaborazione in riferimento a quel periodo ed agli obiettivi raggiunti.

Articolo 7
(Segreto professionale)

1. L'incaricato è tenuto al segreto professionale ed al rispetto di ogni norma deontologica, legislativa e consuetudinaria che inibisca la diffusione delle informazioni inerenti il trattamento dei dati personali nell'esecuzione dell'incarico.

Articolo 8
(Risoluzione del contratto)

1. E' ammessa la reciproca risoluzione anticipata del contratto, da comunicarsi in forma scritta, a mezzo Raccomandata con A.R. o a mezzo PEC entro un termine di preavviso di 30 (trenta)

giorni fatta salva eventuale deroga autorizzata dal Direttore della Unità Organizzativa Ricerca Distretti e Reti:

- da parte del collaboratore per sopravvenuta impossibilità di eseguire il contenuto;
 - da parte della Regione, in caso di assunzione in ruolo di corrispondenti figure professionali.
2. Alla Regione è data facoltà di dare corso all'immediata risoluzione del rapporto per gravi inadempienze del collaboratore che possano compromettere la realizzazione del progetto compreso anche il mancato adempimento alle richieste di cui al comma 2 dell'articolo 3.
 3. Nei predetti casi la Regione provvederà al pagamento delle prestazioni in misura proporzionale al lavoro svolto e ai risultati conseguiti.
 4. Qualora i risultati siano solo parzialmente soddisfacenti, il Direttore della Unità Organizzativa Ricerca Distretti e Reti può chiedere al collaboratore di integrare i risultati entro un termine di dieci giorni, ovvero sulla base della esatta quantificazione delle attività prestate, può provvedere alla liquidazione parziale del compenso originariamente stabilito, in proporzione al lavoro svolto e ai risultati raggiunti.
 5. Qualora i risultati delle prestazioni fornite dal collaboratore risultino totalmente non conformi a quanto richiesto sulla base del presente disciplinare, ovvero siano del tutto insoddisfacenti, il Direttore della Unità Organizzativa Ricerca Distretti e Reti può richiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati entro un termine stabilito, comunque non superiore a novanta giorni, ovvero – decorso inutilmente il periodo – può risolvere il contratto per inadempienza. Si applicano gli articoli 1453 e successivi del C.C..

Articolo 9

(Registrazione e spese)

1. Il presente atto è esente da bollo a norma dell'articolo 25 della tabella B, allegata al DPR 26 ottobre 1972, n. 642. Il presente contratto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi del DPR 26 aprile 1986, n. 131.
2. Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente atto sono a carico del collaboratore.

Articolo 10

(Disciplina applicabile e responsabilità)

1. Per tutto quanto non previsto dal presente disciplinare si applicano innanzitutto le disposizioni di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 2919 del 18 settembre 2007 “Art. 7 D.Lgs. n. 165/2001 – Disciplina del conferimento di incarichi di collaborazione coordinata e continuativa” e alla disciplina di cui al Libro V. Titolo III del Codice Civile.
2. Il collaboratore esonera la Regione da qualsiasi responsabilità per danni di qualsiasi natura causati dallo stesso a persone e cose, nel corso dell'esecuzione del presente disciplinare.
3. Per tutto quanto non espressamente previsto e disciplinato dal presente contratto, si applicano le norme contenute negli artt. 2222 e segg. del Codice Civile.

Articolo 11
(Sicurezza sul lavoro)

1. La Regione del Veneto si impegna ad applicare le misure di prevenzione in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro in conformità a quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 81/2008.

Articolo 12
(Controversie)

1. In caso di controversia il foro esclusivamente competente è quello di Venezia.
2. Il presente disciplinare è composto di 12 articoli.

Letto, approvato e sottoscritto.

Venezia, li _____

REGIONE DEL VENETO
Direttore della Unità Organizzativa
Ricerca Distretti e Reti

L'Incaricata

F.to _____

F.to _____